



Riunione del 7 MARZO 2011

## **CORTE FEDERALE CU N. 3 DEL 10 MARZO 2011**

Composta dai signori

Avv. Franco	Fabriani	Presidente f.f.
Avv. Claudio	Di Tullio	Componente-Relatore
Avv. Giuseppe	Bruno	Componente

### **RICORSO COORDINER CLUB A.S.D. PALLAVOLO C/ CAF DEL 28-01-2011**

#### **La Corte Federale**

- Rilevato che i motivi addotti a sostegno del ricorso proposto dal Sodalizio Coordiner Club A.S.D. Pallavolo, sono sostanzialmente riproposizioni pedissequae di argomentazioni in fatto, peraltro, già attentamente e scrupolosamente valutate dai Giudici di merito;
- Considerato che la Corte Fipav è giudice di legittimità e, quindi, il suo sindacato è limitato alla soluzione di mere questioni in diritto;
- Che nessuna argomentazione o motivazione addotte dalla ricorrente può invero ritenersi ammissibile, neppure i motivi riportati nel paragrafo impropriamente intitolato “diritto”, essendo essi relativi a norme estranee all’Ordinamento Sportivo, ovvero ulteriori valutazioni attinenti al merito.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e dispone incamerarsi la relativa tassa di ricorso..

Il Presidente f.f.

Avv. Franco Fabriani

Roma, 10 marzo 2011